

# TI\_GERICHTE 16.2020.12 vom 9. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2020.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2020.12)

FR: TI\_GERICHTE 16.2020.12 du 9 décembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 16.2020.12 del 9 dicembre 2020

## Regeste

Lavoro: personale a prestito – indennità per pranzo in base al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)

## Erwägungen

### E. 1

Preliminarmente occorre chiarire la designazione della convenuta nel procedimento. L'attore, in effetti, nell'istanza di conciliazione ha indicato “RE 1 Risorse Umane SA” (\_\_\_\_\_) quale parte convenuta, denominazione poi ripresa nell'autorizzazione ad agire. La petizione è poi stata poi introdotta nei confronti di “RE 1 Risorse Umane, \_\_\_\_\_” e la decisione impugnata menziona tale parte. Se non che tali designazioni non corrispondono a nessuna società iscritta nel registro di commercio, nel quale invece figura una società “RE 1” con sede in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Ora quest'ultima denominazione oltre a essere riportata, ancorché in caratteri minuscoli rispetto alla dicitura “RE 1 Risorse Umane”, sul contratto di lavoro e sui vari conteggi di salario agli atti (doc. A), è quella con cui la convenuta si è palesata nei suoi allegati di prima e di seconda sede. In tali circostanze, è pacifico che la parte convenuta fosse la società “RE 1” con sede a \_\_\_\_\_. Il problema è che tale società è una succursale della “RE 1” con sede principale a \_\_\_\_\_. Una succursale, tuttavia, sebbene disponga di una certa autonomia, continua giuridicamente a essere parte integrante della società da cui dipende ed è così priva di esistenza giuridica e di capacità di essere parte, salvo che essa non stia in giudizio in virtù di un potere di rappresentanza speciale conferitole dalla società principale (CCR, sentenza inc. 16.2019.33/16.2019.39 del 3 settembre 2020 consid. 2). Nella fattispecie quindi, solo la sede principale della citata società ha la capacità processuale. Conformemente alla giurisprudenza, la correzione della designazione delle parti è possibile nei casi in cui è escluso un qualsivoglia rischio di confusione (CCR, sentenza inc. 16.2019.33/16.2019.39 del 3 settembre 2020 consid. 2; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A\_458/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2.2.). Premesso ciò, in concreto, molti elementi indicano chiaramente il legame tra le due entità ed escludono un qualsiasi rischio di confusione, in particolare la denominazione specifica della succursale, simile a quella della società principale, e l'estratto del registro di commercio, che esplicita il legame con quest'ultima. È pertanto possibile (e necessario) procedere alla rettifica della designazione della parte reclamante nel rubrum di questa decisione.

### E. 2

Il ricorso è firmato apparentemente dal solo V \_\_\_\_\_. Se non che, egli dispone unicamente di un diritto di firma collettiva a due con un membro della direzione solo per la succursale. L'atto processuale andava pertanto compiuto con un altro rappresentante iscritto nel registro di commercio. In concreto andrebbe pertanto esaminato

se l'atto possa essere sanato (art. 132 cpv. 1 CPC), o, trattandosi di una scelta deliberata, se l'atto non vada dichiarato irricevibile. Visto l'esito del reclamo, il quesito può rimanere indeciso.

### **E. 2.3**

con rinvio a DTF 117 Ia 295; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del 28 novembre 2019 consid. 7). L'ammontare della stessa tiene conto che il memoriale presentato dal rappresentante è identico per le tre cause congiunte. Per questi motivi, decide:

### **E. 3**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto lunedì 27 gennaio 2020. Introdotto il 26 febbraio 2020, il reclamo è pertanto tempestivo.

### **E. 4**

Al reclamo, la das team ag allega, oltre a documenti già presenti nel fascicolo processuale trasmesso a questa Camera dal Giudice di pace supplente, la cartella mensile di lavoro utilizzata dalla C\_\_\_\_\_ SA e un riassunto redatto dal sindacato RA 1 delle principali condizioni di lavori in ambito di pavimentazioni stradali valide nel Canton Ticino dal 1° gennaio 2016. Questi documenti, tuttavia, presentati per la prima volta in questa sede e non davanti al primo giudice, sono nuovi e pertanto inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC).

### **E. 5**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

### **E. 6**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente, richiamata una decisione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, del 27 giugno 2016 (inc. SE.2015.85), ha considerato che nella fattispecie entrano “potenzialmente” in gioco tre Convenzioni collettive di lavoro: il Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), il Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali valevole per il Cantone Ticino (CCL pavimentazioni stradali) e il Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCLPP). Per il primo giudice, considerato che il CCL pavimentazioni stradali completa le disposizioni del CNM e ne costituisce parte integrante, “è palese che si applichi il CNM e che al suo art. 60 prevede un'indennità giornaliera di fr. 16.– per pasto, tanto più che il CNM è d'obbligatorietà generale mentre il CCL pavimentazioni stradali non lo è”. Ciò posto, egli ha accolto la petizione.

### **E. 7**

Secondo la reclamante, l'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM prevede che i contratti collettivi di lavoro locali “possono concordare o emanare disposizioni supplementari che disciplinino

fra l'altro i dettagli del diritto alla prestazione” e siccome l'art. 23.3 del CCL pavimentazioni stradali, che a suo avviso costituisce un contratto di lavoro locale in virtù dell'art. 10 CNM, “definisce le indennità di trasferta e stabilisce che vengano riconosciuti mediante un raggio chilometrico”, le aziende ticinesi attive nel settore della pavimentazione stradale “per le indennità per il pranzo fanno riferimento al raggio chilometrico come previsto dal CCL Pavimentazione Ticino”. Essa evidenzia altresì che nei suoi rapporti di lavoro ha previsto un apposito spazio con la dicitura “luogo di lavoro” che permette ai suoi collaboratori di inserire questa informazione necessaria per stabilire l'eventuale diritto a indennità per il pranzo. A suo dire, poi, tutte le persone impegnate nel settore della pavimentazione sono a conoscenza del diritto all'indennità pranzo “a seconda della distanza chilometrica”. Saggiunge altresì che anche il CCL per l'edilizia principale del Cantone Ticino prevede, per le aziende che vi sono sottoposte, un'indennità per il pranzo diversa rispetto a quella stabilita dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale.

#### **E. 8**

Nella fattispecie, è indubbio che la reclamante è un'azienda prestatrice di personale sottoposta alla Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11) e al CCLPP. Conformemente all'art. 20 LC e all'art. 27 CCLPP, essa era quindi tenuta a riconoscere al proprio dipendente CO 1, prestato alla C\_\_\_\_\_ SA, azienda attiva nel settore delle pavimentazioni stradali, le indennità per i pasti previste da disposizioni d'obbligatorietà generale di un contratto collettivo di lavoro cui l'impresa acquisitrice era sottoposta, segnatamente dal Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). a) L'art. 60 cpv. 2 prima frase CNM (edizione 2016-2018), norma su cui l'attore fonda la sua pretesa, dispone che “l'impresa, secondo possibilità, mette a disposizione un pasto sufficiente al posto di corrispondere un'indennità in denaro. In mancanza di questa possibilità da parte dell'azienda, o se il lavoratore non può rientrare a casa per il pranzo, viene versata un'indennità di almeno fr. 15.– (dal 1° gennaio 2017: fr. 16.–)”. Alle parti contraenti di un CCL locale, per l'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM è data la possibilità di “concordare un importo superiore ed emanare disposizioni supplementari che disciplinino fra l'altro i dettagli del diritto alla prestazione”. b) Secondo la reclamante, come si è detto, su rinvio dell'art. 60 cpv. 2 seconda frase CNM le indennità per il pranzo sono disciplinate dal CCL pavimentazioni stradali e segnatamente dall' art. 23.3 CCL, il cui tenore è il seguente: “Indennità di trasferta Interesse: a) Il lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all'alloggio convenienti, nonché alle spese di viaggio settimanale di andata e ritorno dalla località di lavoro alla sede della ditta; b) In cantieri aperti per almeno 3 mesi, questa indennità, limitatamente ai dipendenti non domiciliati e non conviventi con i familiari, è sostituita dal solo alloggio conveniente con la possibilità di cucinare in proprio. Parziali: km (tratta semplice di percorso stradale) 0 – 10

#### **E. 10**

25 25 – 50 oltre 50 Indennità giornaliera (fr.) 0.–

#### **E. 14**

20.– 30.–” c) Che il CCL pavimentazioni stradali, unicità ticinese, sia applicabile alla C\_\_\_\_\_ SA è indubbio e conseguentemente è possibile che nel settore della pavimentazione stradale l'indennità pranzo sia calcolata in funzione del raggio chilometrico come indicato all'art. 23.3 del CCL. Più problematica appare per contro la sua applicabilità alla convenuta quantunque la convenzione lo preveda anche per le ditte di collocamento di

personale (art. 3 cpv. 2). Ora che una ditta di collocamento possa far capo volontariamente a tale CCL è possibile. Sta di fatto che contrariamente al CNM tale convenzione non è stata dichiarata di obbligatorietà generale e non figura nell'elenco dell'Appendice 1 del CCLPP. In caso di controversie torna applicabile il CNM dichiarato di obbligatorietà generale. Che lavoratori assunti direttamente da ditte di pavimentazioni siano retribuiti come pretende la reclamante, ciò che potrebbe costituire una disparità di trattamento, non costituisce ad ogni modo motivo per ammettere l'applicabilità della disposizione del CCL pavimentazioni stradali anche a quelli interinali, trattandosi di fattispecie diverse. E altrettanto vale per quanto riguarda il fatto che il CCL per l'edilizia principale del Cantone Ticino contempli una norma specifica sull'indennità per il pranzo "a completa tacitazione di quanto previsto dall'art. 60 del CNM" (art. 25 cpv. 1). In circostanze siffatte il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. 9. La procedura nelle controversie fondate sul diritto del lavoro, così come quelle sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento o fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, nondimeno, rifonderà al resistente, un'equa indennità per ripetibili, quantunque sia rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.